

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 1</i></p> <p>Il Corpo delle infermiere volontarie della C.R.I. istituito nel 1908, composto di socie dell'associazione, fa parte del personale dell'associazione stessa a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I. Le appartenenti al corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'art. 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i></p> <p>Il corpo delle infermiere volontarie è posto sotto l'alto patronato di Sua Maestà la Regina Imperatrice.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i></p> <p>Ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I., modificato il primo con l'art. 2 del regio decreto 12 febbraio 1930, n. 84, le infermiere della C.R.I. sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'associazione esplica la propria attività, e particolarmente:</p> <p>a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della C.R.I. o delle Forze armate dello Stato;</p> <p>b) nella difesa sanitaria contraerei ed antigas delle popolazioni civili;</p> <p>c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;</p> <p>d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della C.R.I. a carattere temporaneo ed eccezionale;</p> <p>e) in occasione, infine, di tutte le azioni, che nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla C.R.I. o da altri enti assistenziali ai quali la C.R.I. presti il proprio concorso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1729 (D.L. 66/2010)</p> <p>Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.</p> <p style="text-align: center;"><b>A B R O G A T O</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1730 (D.L. 66/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:</p> <p>a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;</p> <p>b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;</p> <p>c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;</p> <p>d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;</p> <p>e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 4</i></p> <p>Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della C.R.I. è gratuito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1731 (D.L. 66/2010)</p> <p>Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' gratuito.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 5</i></p> <p>In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli nobiliari né accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di " sorella ".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1007 (DPR 90/2010)</p> <p>In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di «sorella».</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 6</i></p> <p>La gerarchia dei gradi del Corpo infermiere volontarie della C.R.I. è la seguente:</p> <p>Ispettrice nazionale.  Vice-Ispettrice nazionale.  Segretaria generale dell'ispettorato.  Ispettrice di centro di mobilitazione.  Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione.  Ispettrice di comitato.  Vice-Ispettrice di comitato.  Infermiera volontaria.  Allieva infermiera volontaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1732 (D.L. 66/2010)</p> <p>La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana e' la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ispettrice nazionale.</li> <li>b) Vice-ispettrice nazionale.</li> <li>c) Segretaria generale dell'ispettorato.</li> <li>d) Ispettrice di centro di mobilitazione.</li> <li>e) Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione.</li> <li>f) Ispettrice di comitato.</li> <li>g) Vice-Ispettrice di comitato.</li> <li>h) Infermiera Volontaria.</li> <li>i) Allieva infermiera volontaria.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 7</i></p> <p>Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale. La gerarchia delle infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'associazione è ordinata nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vice-Ispettrice nazionale .... Colonnello.</li> <li>• Segretaria generale dell'ispettrice nazionale .... Tenente colonnello.</li> <li>• Ispettrice di centro di mobilitazione .... Maggiore.</li> <li>• Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione e Ispettrice di Comitato .... Capitano.</li> <li>• Vice-Ispettrice di Comitato .... Tenente.</li> <li>• Infermiera volontaria (capo gruppo, capo sala, ecc.) .... Sottotenente.</li> </ul> <p>Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti mensa, alloggio, condizioni di viaggio ecc., vengono equiparate agli allievi delle accademie militari. L'Ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione od assimilazione di grado.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 987 (DPR 90/2010)</i></p> <p>Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana quando prestano servizio presso formazioni o enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale. La gerarchia delle infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'Associazione è ordinata nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) vice-ispettrice nazionale - colonnello;</li> <li>b) segretario generale dell'ispettrice nazionale - tenente colonnello;</li> <li>c) ispettrice di centro di mobilitazione - maggiore;</li> <li>d) vice-ispettrice di centro di mobilitazione e ispettrice di comitato - capitano;</li> <li>e) vice-ispettrice di comitato - tenente;</li> <li>f) infermiera volontaria - sottotenente.</li> </ol> <p>Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti, tra l'altro, di mensa, alloggio e condizioni di viaggio, sono equiparate agli allievi delle accademie militari. L'ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione o assimilazione di grado</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 8</i></p> <p>L'Ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 1733 (D.L. 66/2010)</i></p> <p>L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 9</i></p> <p>L'Ispettrice nazionale ha la suprema direzione del Corpo infermiere volontarie, ed impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 10</i></p> <p>Presso l'Ispettrice nazionale funziona un Ufficio direttivo centrale del corpo infermiere volontarie. Esso concreta e traduce in atto le disposizioni e direttive dell'Ispettrice, ne esegue gli ordini; provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo; tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.</p> <p>L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.</p> <p>L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una Segretaria generale dell'Ispettorato.</p> <p>Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito quel numero di subalterne che sia ritenuto necessario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 988 (DPR 90/2010)</p> <p>L'Ispettrice nazionale ha la direzione del Corpo infermiere volontarie, e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1734 (D.L. 66/2010)</p> <p>L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'Ispettrice nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'Ispettrice e ne esegue gli ordini;</li> <li>b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;</li> <li>c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.</li> </ul> <p>L'Ufficio direttivo e' organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui e' devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.</p> <p>L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.</p> <p>Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi e' adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 11</i></p> <p>L'Ispettrice nazionale per delegazione del presidente generale dell'associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomina le vice-Ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio di direttivo centrale;</li> <li>2) nomina le Ispettrici di centro di mobilitazione;</li> <li>3) nomina su proposta delle Ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le Ispettrici di comitato, le vice-Ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;</li> <li>4) dispone, con provvedimento insindacabile, la cessazione dalla carica delle Ispettrici e vice-Ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal l'articolo seguente.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Art. 1735 (D.L. 66/2010)</p> <p>L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;</li> <li>c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;</li> <li>d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.</li> </ol> <p>2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i></p> <p>Le vice-Ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'Ispettorato, le Ispettrici di centro di mobilitazione, le Ispettrici di comitato e le vice-Ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in carica due anni, e possono essere riconfermate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1735 (D.L. 66/2010)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i></p> <p>Le vice-Ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che vengono loro assegnate dalla Ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 989 (DPR 90/2010)</p> <p>Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che sono loro assegnate dall'ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p> <p>Ad ognuno dei comitali provinciali della C.R.I. che, ai termini dell'art. 7 dello Statuto dell'associazione, modificato con l'art. 4 del regio decreto 10 aprile 1930, n. 496, siano centri di mobilitazione della C.R.I. è addetta un'Ispettrice di centro di mobilitazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 15</i></p> <p>Le Ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria giurisdizione, che si esercita rispetto a tutti i comitati e sottocomitati che al centro fanno capo, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'Ispettrice nazionale.</p> <p>Nell'ambito della circoscrizione del centro le predette Ispettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coadiuvano i presidenti dei comitati provinciali in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospedaliera della C.R.I.;</li> <li>• riferiscono all'Ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato curano l'impiego e dislocazione delle Infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e in esecuzione delle disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, dei comitati provinciali;</li> <li>• attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, come di competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza che nulla sia innovato a quanto è disposto dall'ordinamento generale;</li> <li>• trasmettono, infine, all'Ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle Ispettrici e delle vice-Ispettrici e, con il loro visto, ed occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 990 (DPR 90/2010)</p> <p>A ogni centro di mobilitazione della Croce rossa italiana è addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 991 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.</li> <li>2. Nell'ambito della circoscrizione del centro le ispettrici di cui al comma 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) coadiuvano i presidenti dei comitati in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospedaliera della Croce rossa italiana;</li> <li>b) riferiscono all'ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato;</li> <li>c) curano l'impiego e la dislocazione delle infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e le disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, degli altri comitati;</li> <li>d) attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, per competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza nulla innovare rispetto a quanto disposto dall'ordinamento generale;</li> <li>e) trasmettono all'ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle ispettrici e delle vice-ispettrici e, con il loro visto, e occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.</li> </ol> </li> <li>3. Ogni ispettrice di centro di mobilitazione <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva;</li> <li>b) prende nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria circoscrizione;</li> <li>c) trasmette all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.</li> </ol> </li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 16</i></p> <p>Ogni Ispettrice di centro di mobilitazione deve tenere al corrente i ruoli attivo e di riserva, prender nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria giurisdizione e trasmettere all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 17</i></p> <p>Ad ognuno dei comitati provinciali e sottocomitati della C.R.I. presso i quali siano istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una Ispettrice di comitato.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 18</i></p> <p>Le Ispettrici di comitato o sottocomitato hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;</li> <li>b) collaborare col direttore della scuola, di cui all'art. 73, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tal uopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che siano costituiti presso i comitati o sottocomitati;</li> <li>c) tenere al corrente un registro delle allieve infermiere ed un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; come pure segnalare le benemerienze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'ispettorato nazionale per il tramite dell'Ispettrice di centro di mobilitazione;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 991 (DPR 90/2010)</p> <p style="text-align: center;">Art. 992 (DPR 90/2010)</p> <p>A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana presso i quali sono istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una ispettrice di comitato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 993 (DPR 90/2010)</p> <p>Le ispettrici di comitato hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;</li> <li>b) collaborare col direttore dei corsi, di cui all'articolo 1003, comma 5, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tale scopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che sono costituiti presso i comitati;</li> <li>c) tenere aggiornato: un registro delle allieve infermiere e un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche;</li> <li>d) segnalare le benemerienze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispektorato nazionale per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione;</li> </ul>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p>d) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della Ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale;</p> <p>e) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; informare caso per caso l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;</p> <p>f) indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati o sottocomitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio, le Ispettrici intervengono (con voto deliberativo) alle adunanze dei Consigli di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 19</i></p>	<p>e) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale;</p> <p>f) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie;</p> <p>g) informare caso per caso l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;</p> <p>h) intervenire (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli direttivi di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie, indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 994 (DPR 90/2010)</p>
<p>Le Ispettrici di centro di mobilitazione, di comitato e di sottocomitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, debbono seguire le direttive del comitato locale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 20</i></p>	<p>Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale</p> <p style="text-align: center;">Art. 995 (DPR 90/2010)</p>
<p>Ad ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-Ispettrice.</p> <p>Ad ognuno dei comitati provinciali o sottocomitati della C.R.I. ai quali è addetta una Ispettrice a norma dell'art. 17 del presente regolamento possono essere addette una o più vice-Ispettrici secondo le esigenze del servizio.</p> <p>Le vice-Ispettrici coadiuvano le Ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le Ispettrici impedito di prestare servizio, con l'autorizzazione delle Ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.</p> <p>Ad ognuno dei comitati provinciali o sottocomitati della C.R.I. ai quali non siano addette Ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale abbiano la propria residenza almeno 10 infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.</p>	<p>1. A ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice.</p> <p>2. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali è addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o più vice- ispettrici secondo le esigenze del servizio.</p> <p>3. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedito di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.</p> <p>4. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.</p>



REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 21</i></p> <p>La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi abbiano appartenuto al ruolo attivo, ed abbiano riportato nelle note caratteristiche la classifica di “merito eccezionale” o di “ottima”.</p> <p>Le infermiere che siano nominate, a sensi dell'art. 11 del presente regolamento, vice-Ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, Ispettrici di centro di mobilitazione, Ispettrici di comitato o vice-Ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.</p> <p>Fuori del caso previsto nel comma precedente, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, a meno che vengano nominate capo-gruppo o capo-sala in base all'articolo seguente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1736 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacita' e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di &lt;&lt;merito eccezionale&gt;&gt; o di &lt;&lt;ottima&gt;&gt;.</li> <li>2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.</li> <li>3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 22</i></p> <p>Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unità sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala. L'Ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.</p> <p>Qualora nel gruppo delle infermiere addette ad una unità sanitaria o tra le infermiere addette ad un reparto, vi siano infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime purché siano iscritte nel ruolo attivo.</p> <p>La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 996 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unità sanitaria ha una capo- gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala.</li> <li>2. L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.</li> <li>3. Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unità sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purché iscritte nel ruolo attivo.</li> <li>4. La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 23</i></p> <p>Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.</p> <p>In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;</li> <li>b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;</li> <li>c) assegna le infermiere, presi accordi col direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;</li> <li>d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;</li> <li>e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;</li> <li>f) riferisce mensilmente, ed in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, alla Ispettrice del comitato nella cui giurisdizione si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;</li> <li>g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 e dell'art. 59.</li> <li>h) istruisce il personale femminile di basso servizio, che in caso di bisogno sia stato assunto dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della C.R.I., quando per detto personale non sia stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 997 (DPR 90/2010)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.</li> <li>2. In ciascuna unità sanitaria la capo-gruppo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;</li> <li>b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;</li> <li>c) assegna le infermiere, presi accordi con il direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;</li> <li>d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;</li> <li>e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;</li> <li>f) riferisce mensilmente, e in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, all'ispettrice del comitato nella cui competenza territoriale si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;</li> <li>g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dall' articolo 1016, comma 3 e dall' articolo 1752 del codice;</li> <li>h) istruisce il personale femminile, assunto in caso di bisogno dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della Croce rossa italiana, se per detto personale non è stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.</li> </ul> </li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 24</i></p> <p>Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.</p> <p>La capo-sala di ciascun reparto riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; tiene il registro di consegna; risponde della custodia dei medicinali e della loro somministrazione; dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 998 (DPR 90/2010)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.</li> <li>2. La capo-sala di ciascun reparto: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) riceve gli ordini dal capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione;</li> <li>b) tiene il registro di consegna;</li> <li>c) risponde della custodia dei medicinali e della loro somministrazione;</li> <li>d) dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi .</li> </ul> </li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 25</i></p> <p>Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 26</i></p> <p>Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato o sottocomitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza; e che, essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'art. 39 all'uopo istituiti dalla C.R.I. ed avendoli frequentati, abbiano superato i relativi esami.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 999 (DPR 90/2010)</i></p> <p>Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 1737 (D.L. 66/2010)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;</li> <li>b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.</li> </ol> </li> <li>2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.</li> <li>3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.</li> <li>4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.</li> <li>5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.</li> <li>6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 27</i></p> <p>Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato o sottocomitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e che, essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, siano riconosciute idonee al servizio nella C.R.I. a giudizio insindacabile dell'Ispettrice nazionale.</p> <p>L'Ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante debba essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti in guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante superi il detto esame.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 28</i></p> <p>La domanda di cui ai precedenti articoli 26 e 27 deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento, e l'impegno di osservarne le disposizioni (modelli allegati nn. 1 e 2).</p> <p>Alla domanda di cui all'art. 27 devono essere uniti i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 21;</li> <li>b) certificato di cittadinanza italiana;</li> <li>c) certificato di appartenenza alla razza ariana;</li> <li>d) certificato di appartenenza al P.N.F.;</li> <li>e) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;</li> <li>f) consenso dell'amministrazione da cui l'aspirante dipende, quando faccia parte del personale dello Stato o di altri enti pubblici;</li> <li>g) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;</li> <li>h) certificato di socia della C.R.I.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1737 (D.L. 66/2010)</p> <p style="text-align: center;">Art. 1000 (DPR 90/2010)</p> <p>1. La domanda di cui all' articolo 1737, comma 1, lettera b) del codice deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e del libro V del codice, titolo III, capo II e l'impegno di osservarne le disposizioni.</p> <p>2. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante intende presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere e altre specifiche cognizioni;</li> <li>b) consenso dell'amministrazione pubblica di appartenenza, se l'aspirante è una sua dipendente;</li> <li>c) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;</li> <li>d) certificato di socia della Croce rossa italiana.</li> </ul>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 29</i></p> <p>La Commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art. 72:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* accerta la regolarità della domanda;</li> <li>* provvede a far accertare da un ufficiale medico della C.R.I., o, quando ciò non sia possibile, da altro sanitario, se l'aspirante abbia sana costituzione fisica e sia esente da difetti organici incompatibili col servizio;</li> <li>* unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 26 e 42 e all'ultimo comma dell'art. 27, ed il certificato relativo alla visita medica;</li> <li>* trasmette al comitato del centro di mobilitazione nella cui giurisdizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte, mediante un foglio conforme all'allegato n. 3 al presente regolamento.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1001 (DPR 90/2010)</p> <p>1. La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'articolo 1003:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) accerta la regolarità della domanda;</li> <li>b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana o, se ciò non è possibile, da altro sanitario, se l'aspirante ha sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con il servizio;</li> <li>c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all' articolo 1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica;</li> <li>d) trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte.</li> </ol> <p>2. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 30</i></p> <p>L'Ispettrice presso il comitato centro di mobilitazione trasmette all'Ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1001 (DPR 90/2010)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 31</i></p> <p>L'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale.</p> <p>La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale della associazione.</p> <p>Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4 del presente regolamento e reca le firme dell'Ispettrice nazionale e del Presidente generale.</p> <p>Il diploma è accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli articoli 61 e 62 e importa il versamento della tassa di cui all'art. 76.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1737 (D.L. 66/2010)</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 32</i></p> <p>All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo (modelli allegati nn. 5 e 6).</p> <p>In quest'ultimo caso deve impegnarsi a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace almeno per un biennio. E' in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1738 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.</li> <li>2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.</li> <li>3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.</li> <li>4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso.</li> <li>5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento.</li> <li>6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento e' subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.</li> <li>7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 33</i></p> <p>Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione ed il garbo;</li> <li>b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie e sul servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;</li> <li>c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni ed analisi; sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;</li> <li>d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della tempera e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Art. 1013 (DPR 90/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione e il garbo;</li> <li>b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie e arti ausiliarie e sul Servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;</li> <li>c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni e analisi, sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;</li> <li>d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 34</i></p> <p>Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nell'esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1014 (DPR 90/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 35</i></p> <p>Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, possono essere adibite dai dirigenti i servizi della C.R.I., col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche in altre attività che indirettamente concorrano a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure, come ad esempio: guidare auto-ambulanze, scrivere libri per ciechi in carattere Braille, fare indumenti per colpiti da calamità e simili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1015 (DPR 90/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attività che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 36</i></p> <p>Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'Ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.          Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'Ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.          Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'Associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'Ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.          Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, sia nel caso che esercitino l'assistenza diretta agli infermi o abbiano mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria, sia nel caso che vi siano destinate a mansioni ausiliarie, come farmacia, guardaroba, laboratorio, dispensa, cucina, sia infine nel caso che vengano adibite alle altre mansioni di cui ai due articoli precedenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 37</i></p> <p>Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma dell'art. 32 del presente regolamento. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la detta dichiarazione, sono iscritte nel ruolo di riserva qualora non rinnovino l'impegno stesso.          L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione né modifica dell'impegno di arruolamento.          Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo, che non prestino regolarmente servizio, giusta l'impegno assunto, vengono trasferite di ufficio, dalla Ispettrice di comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possano essere oggetto. Del provvedimento deve essere subito informata l'Ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.          Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono a loro domanda essere trasferite nel ruolo attivo qualora assumano l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1016 (DPR 90/2010)</p> <p>1. Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.          2. Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.          3. Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.          4. Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, in tutti i casi in cui:</p> <p>a) esercitano l'assistenza diretta agli infermi o hanno mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria;          b) sono destinate in una unità sanitaria a mansioni ausiliarie;          c) sono adibite alle altre mansioni di cui agli articoli 1014;</p> <p style="text-align: center;">Art. 1738 (D.L. 66/2010)</p>



REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 38</i></p> <p>Quando siano in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto romano verso le proprie gerarchie. Ad esse, quando siano in uniforme, è dovuto il saluto da parte dei sottufficiali, graduati e militi della C.R.I.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 39</i></p> <p>Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I. che, dichiarando di aver preso conoscenza del presente regolamento, ne facciano domanda al comitato o sottocomitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e presso il quale i corsi siano istituiti. Alla domanda, redatta in conformità dell'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere uniti i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto anni diciannove e non oltrepassato i quarantacinque;</li> <li>b) certificato di cittadinanza italiana;</li> <li>c) certificato di appartenenza alla razza ariana;</li> <li>d) certificato di appartenenza al P.N.F.;</li> <li>e) i certificati di studio e gli altri documenti di cui alla lettera e) dell'art. 28;</li> <li>f) consenso dell'amministrazione da cui l'aspirante dipende quando faccia parte del personale dello Stato o di altri enti pubblici;</li> <li>g) certificato medico da cui risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici;</li> <li>h) ricevuta di versamento alla cassa del comitato o sottocomitato della tassa scolastica per un anno, di cui all'art. 76;</li> <li>i) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;</li> <li>l) certificato di socia della C.R.I.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1008 (DPR 90/2010)</p> <p>1. Se sono in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto militare verso le proprie gerarchie. 2. A esse, quando sono in uniforme, è dovuto il saluto militare da parte dei sottufficiali, graduati e militi della Croce rossa italiana.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1740 (D.L. 66/2010)</p> <p>1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;</li> <li>b) hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 55°.</li> </ul> <p>2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7.</p> <p>3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.</p> <p>4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 40</i></p> <p>La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti, ed assunte opportune informazioni sulla condotta morale, politica e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al Presidente generale dell'associazione, che decide in via definitiva, sentita l'Ispettrice nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 41</i></p> <p>Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata. La restituzione ha luogo nel caso in cui l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non possa frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1741 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento.</li> <li>2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.</li> <li>3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.</li> <li>4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata.</li> <li>5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Art. 1741 (D.L. 66/2010)</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 42</i></p> <p>L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene loro rilasciato un certificato conforme all'allegato n. 8 al presente regolamento.</p> <p>Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda, per nomina ad infermiera volontaria.</p> <p>Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno, abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli; oppure siano state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche; oppure non abbiano compiuto, nel primo anno, 90 presenze di 4 ore ciascuna, e, nel biennio 210 presenze complessive di 4 ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. Le allieve che impieghino più di due anni a conseguire il diploma, dovranno compiere altre trenta presenze pratiche oltre le prescritte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1742 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.</li> <li>2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.</li> <li>3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;</li> <li>b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche</li> <li>c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.</li> </ol> </li> <li>4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 43</i></p> <p>Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente generale dell'associazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1006 (DPR 90/2010)</p> <p>Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente nazionale dell'Associazione.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 44</i></p> <p>Le infermiere volontarie devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;</li> <li>b) obbedire scrupolosamente ai superiori;</li> <li>c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive ed istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti ed altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;</li> <li>d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;</li> <li>e) presentarsi alla capo-gruppo entrando od uscendo dai locali dell'unità sanitaria;</li> <li>f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;</li> <li>g) astenersi da familiarità, sia coi sanitari, sia con gl'infermi;</li> <li>h) usare nei rapporti con gl'infermi amorevolezza, dignità e fermezza;</li> <li>i) astenersi dal portare agl'infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;</li> <li>l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;</li> <li>m) osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto abbiano veduto, udito o fatto.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1009 (DPR 90/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;</li> <li>b) obbedire scrupolosamente ai superiori;</li> <li>c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive e istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti e altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;</li> <li>d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;</li> <li>e) presentarsi alla capo-gruppo entrando o uscendo dai locali della unità sanitaria;</li> <li>f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;</li> <li>g) astenersi da familiarità, sia con i sanitari, sia con gli infermi;</li> <li>h) usare nei rapporti con gli infermi amorevolezza, dignità e fermezza;</li> <li>i) astenersi dal portare agli infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;</li> <li>l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;</li> <li>m) osservare rigorosamente il segreto professionale.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 45</i></p> <p>L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.</p> <p>L'Ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.</p> <p>L'infermiera deve riprendere servizio o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.</p> <p>Quando si tratti d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiedere che l'accertamento della malattia sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1017 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016.</li> <li>2. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.</li> <li>3. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.</li> <li>4. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 46</i></p> <p>Le infermiere volontarie debbono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza generale dell'associazione (Ufficio direttivo centrale del corpo).</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 47</i></p> <p>Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I. L'infrazione a questa disposizione è aggravata dal fatto che l'infermiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della C.R.I.;</li> <li>b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Art. 48</i></p> <p>I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il rimprovero;</li> <li>b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che viene inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;</li> <li>c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto che viene inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;</li> <li>d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1010 (DPR 90/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie devono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza nazionale dell'associazione - ufficio direttivo centrale del Corpo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1746 (D.L. 66/2010)</p> <p>1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana. 2. L'infrazione al comma 1 e' aggravata dal fatto che l'infermiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;</li> <li>b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Art. 1747 (D.L. 66/2010)</p> <p>1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il rimprovero;</li> <li>b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che e' inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;</li> <li>c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che e' inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;</li> <li>d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.</li> </ul> <p>2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione e' stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidivita'.</p> <p>4. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualita'.</p> <p>5. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 49</i></p> <p>I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione sia stata già altre volte commessa. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera coi doveri e col decoro inerenti alla sua qualità. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessata, con invito a discolparsi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 50</i></p> <p>Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico. La censura è inflitta dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, su proposta della superiore immediata. Contro tali provvedimenti l'infermiera interessata può ricorrere all'Ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva. La sospensione può essere inflitta solo dall'Ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla Ispettrice competente. La radiazione dai ruoli può essere solo disposta dalla Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale dell'associazione, su proposta motivata della Ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina la quale abbia giudicato che l'infermiera inquisita non è meritevole di restare nei ruoli del personale della C.R.I.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1747 (D.L. 66/2010)</p> <p style="text-align: center;">Art. 1748 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.</li> <li>2. La censura è inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento, su proposta della superiore immediata.</li> <li>3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata può ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.</li> <li>4. La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.</li> <li>5. La radiazione dai ruoli è disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 51</i></p> <p>La Commissione di disciplina di cui all'articolo precedente è nominata di volta in volta dall'Ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.</p> <p>E' composta di una vice Ispettrice nazionale, presidente, di due ufficiali medici superiori della C.R.I. e di una Ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.</p> <p>Per la costituzione ed il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 61 e seguenti del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1749 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La commissione di disciplina di cui all'articolo 1748 e' nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.</li> <li>2. La commissione e' composta da una vice-ispettrice nazionale, presidente, da due ufficiali medici superiori della Croce rossa italiana e da una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.</li> <li>3. Per la costituzione e il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo IV del titolo VIII del libro IV.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 52</i></p> <p>Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'Ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'Ispettrice competente, ovvero se occorre sottomette a questa il caso.</p> <p>La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'Ispettrice.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1750 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unita' sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unita' all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.</li> <li>2. La capo-gruppo da' partecipazione al direttore dell'unita' del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 53</i></p> <p>Indipendentemente dalla radiazione prevista negli articoli 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera volontaria è cancellata, dai ruoli nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'Ispettrice nazionale ed accettate dall'Ufficio direttivo centrale.</li> <li>a) Le dimissioni non saranno accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorreranno, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni potrà essere sospesa qualora esigenze del momento lo richiedano;</li> <li>b) interdizione, inabilitazione od irreperibilità, accertate dall'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale, ed accettato dall'interessata, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale suddetto. La riforma potrà aver luogo soltanto se l'interessata sia stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;</li> <li>d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'Ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>e) perdita della qualità di socia della C.R.I. a termini dell'art. 18 dello Statuto dell'associazione approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111. Di tale perdita la Presidenza generale dell'associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>f) cessazione volontaria della qualità di socia della C.R.I.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 1739 (D.L. 66/2010)</p> <p>1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria e' cancellata dai ruoli nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera e' iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni puo' essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;</li> <li>b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilita', accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma puo' aver luogo soltanto se l'interessata e' stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;</li> <li>d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;</li> <li>f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.</li> </ul>



REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 54</i></p> <p>Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'Ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone che venga operata dai ruoli dell'Ispettrice di centro di mobilitazione e di comitato competente.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 55</i></p> <p>Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 10, 16, 32 e 37 del presente regolamento, sono tenuti al corrente dall'Ufficio direttivo centrale e dalle Ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto Ufficio.</p> <p>I ruoli dell'Ufficio direttivo centrale comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.</p> <p>I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'ispettorato medesimo.</p> <p>Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'art. 32 del presente regolamento, si siano dichiarate pronte a prendere servizio entro 24 ore dalla chiamata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1019 (DPR 90/2010)</p> <p>Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1018 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 e 1738 del codice e 991 sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.</li> <li>2. I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.</li> <li>3. I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.</li> <li>4. Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 del codice, si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.</li> <li>5. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'iscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell' articolo 993.</li> <li>6. Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 56</i></p> <p>Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'iscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'art. 18, lettera c).</p> <p>Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'Ufficio direttivo centrale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 57</i></p> <p>Gli Ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.</p> <p>L'Ufficio direttivo centrale e gli Ispettorati locali dovranno comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'art. 36, tutte le variazioni al riguardo, in modo che l'attività di servizio di ciascuna infermiera possa essere seguita e registrata nei documenti matricolari contenuti nel fascicolo di cui al seguente art. 60.</p> <p>E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'Ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma dell'articolo medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1018 (DPR 90/2010)</p> <p style="text-align: center;">Art. 1020 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.</li> <li>2. L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016, tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all' articolo 1021, l'attività di servizio di ciascuna infermiera.</li> <li>3. E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 58</i></p> <p>Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n. 9) indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica, i titoli di studio, i diplomi, le benemerienze le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di utilizzazione dell'infermiera.</p> <p>Nello stato dl servizio viene annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.</p> <p>Lo stato di servizio è redatto dall'Ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento; un esemplare ne è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione.</p> <p>L'Ispettrice comunica poi per il tramite dell'Ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1751 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerienze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell'infermiera.</li> <li>2. Nello stato di servizio e' annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.</li> <li>3. Lo stato di servizio e' redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'articolo 1016 del regolamento; un esemplare e' trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.</li> <li>4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 59</i></p> <p>Le note caratteristiche sono redatte su modello conforme all'allegato n. 10 del presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;</li> <li>b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.</li> </ul> <p>Le note sono compilate e firmate dall'Ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'art. 36. Se compilate da una Ispettrice di comitato o sottocomitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.</p> <p>Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'Ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.</p> <p>Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 le note sono compilate, a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle Ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.</p> <p>Le note hanno carattere rigorosamente riservato; devono porre in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali, devono infine compendiare i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1752 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;</li> <li>b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.</li> </ul> </li> <li>2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.</li> <li>3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.</li> <li>4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.</li> <li>5. Le note caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali;</li> <li>b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.</li> </ul> </li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 60</i></p> <p>Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un Ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.</p> <p>In questo caso però la prima Ispettrice conserva presso di sé una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1021 (DPR 90/2010)</p> <p>1. Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.</p> <p>2. In questo caso però la prima ispettrice conserva presso di sé una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 61</i></p> <p>L'infermiera volontaria all'atto della nomina viene iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'Ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza generale della C.R.I.</p> <p>La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1022 (DPR 90/2010)</p> <p>1. L'infermiera volontaria all'atto della nomina è iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza nazionale della Croce rossa italiana.</p> <p>2. La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 62</i></p> <p>L'Ispettrice nazionale, le vice-Ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'Ispettorato, le Ispettrici di centro di mobilitazione, le Ispettrici di comitato e vice-Ispettrici, portano un distintivo del grado conforme ad un modello stabilito dalla Presidenza generale.</p> <p>Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia: ricevono la medaglia insieme con il diploma.</p> <p>Le infermiere di grado superiore appongono sul nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione "Infermiera di grado superiore".</p> <p>Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante 25 anni di iscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianità della C.R.I.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1011 (DPR 90/2010)</p> <p>1. L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale.</p> <p>2. Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma.</p> <p>3. Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: «infermiera di grado superiore».</p> <p>4. Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di iscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianità della Croce rossa italiana.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 63</i></p> <p>La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.</p> <p>Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto sia possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.</p> <p>Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato o sottocomitato, l'Ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'Ispettrice del centro di mobilitazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1753 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.</li> <li>2. Il servizio ordinario del periodo annuale e' prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata.</li> <li>3. Se il comune piu' vicino e' situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.</li> <li>4. Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o di grave crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo di pace, si da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.</li> <li>5. La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra o di grave crisi internazionale ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale, emanato per delega del presidente nazionale dell'Associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.</li> <li>6. Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da' la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 64</i></p> <p>Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovrà dare la precedenza a quelle che sono inserite nel ruolo attivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1753 (D.L. 66/2010)</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 65</i></p> <p>La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice nazionale emanato per delega del Presidente generale dell'associazione, e notificato all'interessata dall'Ispettrice da cui dipende.</p> <p>Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si deve dare la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio deve essere prestato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1753 (D.L. 66/2010)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 66</i></p> <p>L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.</p> <p>In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'Ispettrice competente a sensi dell'art. 36 del presente regolamento una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'Ispettrice.</p> <p>Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione.</p> <p>In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiedere che il relativo accertamento sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1012 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.</li> <li>2. In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'ispettore.</li> <li>3. Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro mobilitazione.</li> <li>4. In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 67</i></p> <p>Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporaneo, presso enti diversi dalla C.R.I., e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'Ispettrice nazionale.</p> <p>L'autorizzazione cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla C.R.I. in tempo di pace o in tempo di guerra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1754 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, presso enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.</li> <li>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa italiana in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.</li> </ol>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 68</i></p> <p>Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune ove hanno la propria residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, hanno alloggio, vitto, riscaldamento, illuminazione a carico dell'amministrazione dell'unità o formazione.</p> <p>Viaggiano in tempo di guerra col foglio di via, in tempo di pace coi biglietti a riduzione forniti dalla C.R.I., e hanno diritto al rimborso del costo dei biglietti e dell'indennità di bagaglio.</p> <p>Queste facilitazioni valgono per recarsi dal luogo di residenza al luogo ove l'infermiera deve prestare servizio o viceversa.</p> <p>Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero delle finanze e la Presidenza generale della C.R.I., sarà determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato nazionale del Corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 69</i></p> <p>Le infermiere volontarie che ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.</p>	<p style="text-align: center;">S O P P R E S S O</p> <p style="text-align: center;">Art. 1755 (D.L. 66/2010)</p> <p>Le infermiere volontarie che si ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.</p>



REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 70</i></p> <p>Sono applicabili alle infermiere della Croce Rossa Italiana le disposizioni del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e le norme esecutive approvate con decreto 6 novembre 1935 del Duce del fascismo, Capo del governo, a favore del personale statale e degli enti pubblici chiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari, che abbia contratto arruolamento col consenso della propria amministrazione.</p> <p>Alle infermiere volontarie che siano impiegate di aziende private spetta il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, sempreché prestino servizio fuori del luogo di lavoro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1756 (D.L. 66/2010)</p> <p>Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 71</i></p> <p>Ogni comitato o sottocomitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, può chiedere al Presidente generale dell'associazione di essere autorizzato ad istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.</p> <p>Il Presidente generale concede l'autorizzazione sentita l'Ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.</p> <p>L'Ispettrice del comitato o sottocomitato interessato per il tramite dell'Ispettrice dei centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta alla Ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1002 (DPR 90/2010)</p> <p>1. Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, può chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.</p> <p>2. Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.</p> <p>3. L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 72</i></p> <p>Presso ogni comitato o sottocomitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.</p> <p>La commissione è presieduta dal Presidente del comitato o sottocomitato, ovvero da un membro del Consiglio del comitato o sottocomitato che il Presidente abbia all'uopo delegato.</p> <p>E' composta inoltre: da due commissari eletti per due anni dal predetto Consiglio anche fuori del proprio seno, e rieleggibili allo scadere dei due anni; dall'Ispettrice addetta al comitato o sottocomitato; dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio di pratica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1003 (DPR 90/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presso ogni comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.</li> <li>2. La commissione è presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato.</li> <li>3. La commissione è composta inoltre: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno e rieleggibili allo scadere dei due anni;</li> <li>b) dall'ispettrice addetta al comitato;</li> <li>c) dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico.</li> </ol> </li> <li>4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.</li> <li>5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che è chiamato a farne parte.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 73</i></p> <p>La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della C.R.I., del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento, e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.</p> <p>Tra gli insegnanti la Commissione nomina il direttore dei corsi, che è chiamato a farne parte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1003 (DPR 90/2010)</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 74</i></p> <p>I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori. I corsi sono svolti con metodi ed intendimenti pratici. La disciplina dei corsi è affidata all'Ispettrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1004 (DPR 90/2010)</p> <p>1. I corsi di istruzione di preparazione di cui all' articolo 1743 del codice sono svolti con metodi e intendimenti pratici. 2. La disciplina dei corsi è affidata all'Ispettrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 75</i></p> <p>Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso deve provvedere al versamento, nella cassa del comitato o sottocomitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1740 (D.L. 66/2010)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art 76</i></p> <p>Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti debbono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla Presidenza generale dell'associazione. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, parimenti stabilita dalla Presidenza suddetta. Le tasse d'iscrizione al 1° ed al 2° anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio, del quale capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della C.R.I. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, qualora si verifichi un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni, come acquisto, rinnovazione, o miglioramento di materiale didattico, tavole murali, apparecchi di proiezione, armadi, libri. Le tasse di diploma debbono essere invece versate al comitato centrale della C.R.I.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1744 (D.L. 66/2010)</p> <p>1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione. 2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza. 3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo e' reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana. 4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni. 5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.</p>

REGIO DECRETO 918 / 42	NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.
<p style="text-align: center;"><i>Art. 77</i></p> <p>L'insegnamento ha la durata di due anni, ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno.  In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.  Alla fine di ogni corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della Ispettrice.  Della Commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il medico provinciale o un suo delegato, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.  La votazione alla fine del primo corso è effettuata a cinquantesimi, ed ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 35 cinquantesimi.  Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a sessantesimi ed ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 sessantesimi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1743 (D.L. 66/2010)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.</li> <li>2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, e' integrata da esercitazioni pratiche.</li> <li>3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.</li> <li>4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonche' un rappresentante della sanita' militare.</li> <li>5. La votazione alla fine del primo corso e' effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi.</li> <li>6. Per gli esami di diploma la votazione e' effettuata in settantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.</li> <li>7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 78</i></p> <p>I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti dall'Ispettrice nazionale, d'intesa con il Presidente generale della C.R.I. ed approvati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della difesa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1743 (D.L. 66/2010)</p>

**REGIO DECRETO 918 / 42***Art. 79*

Oltre i corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati e sottocomitati della C.R.I. con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

- a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
- b) radioterapia e radiodiagnostica;
- c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
- d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

Sono ammesse a tali corsi le infermiere volontarie già nominate, che ne facciano domanda al comitato o sottocomitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione, che siano giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi ed abbiano conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno 48/60.

Al termine del corso l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La Commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantiesimi ed ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione di almeno 35 cinquantiesimi.

L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal Presidente generale d'intesa con l'ispettrice nazionale.

**NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CORPO IL.VV.***Art. 1745 (D.L. 66/2010)*

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

- a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
- b) radioterapia e radiodiagnostica;
- c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
- d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:

- a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
- b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
- c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.

4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

*Art. 1005 (DPR 90/2010)*

1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantiesimi e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50.

2. L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'ispettrice nazionale.

